



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Provincia di Agrigento



REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SBARCO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/05/2013

Art.1 - Istituzione Imposta di sbarco

1. E' istituita nel Comune di Lampedusa e Linosa l'imposta di sbarco in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 3/bis, del D. Lgs. n°23/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. n°16/2012.

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n° 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione dell'imposta di sbarco.

2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di navigazione e di ogni altro Vettore pubblico e privato, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art.2 - Finalità dell'imposta.

1. Il gettito derivante dalla applicazione dell'imposta di sbarco è destinato a finanziare interventi relativi a servizi pubblici, a servizi turistici ed ad interventi tesi a valorizzare la fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali. Gli specifici interventi saranno definiti con Delibera di Giunta.

Art.3 - Soggetti d' imposta

1. L'imposta è corrisposta da ogni persona fisica che, per raggiungere le isole del comune di Lampedusa e Linosa, utilizzi le navi, i traghetti od altri mezzi delle Compagnie di navigazione che forniscano collegamenti marittimi di linea e da altri Vettori pubblici e privati, compresi i soggetti abilitati a svolgere servizi turistici .

2. I soggetti passivi d'imposta, al momento del pagamento del biglietto di imbarco, corrispondono altresì l'importo complessivo dovuto a titolo di tassa di sbarco al soggetto abilitato alla riscossione, il quale inserirà il relativo importo nel costo del biglietto indicandolo come "operazione fuori campo IVA". Il gestore è tenuto a conservare copia di tale ricevuta senza allegarla alla rendicontazione finale ai fini delle verifica del titolare dell' imposta;

Art.4 - Periodo di vigenza dell'imposta

1. L'imposta decorre dalla data di approvazione del presente Regolamento; essa sarà riscossa annualmente nel periodo compreso tra il 01/04 e il 31/10 dalle Compagnie di navigazione e dagli altri Vettori pubblici e privati.

2. L'imposta, in fase di prima attuazione, è determinata nella misura di €. 1,50 per ogni singolo passeggero.

3. A regime essa sarà annualmente determinata con Delibera di Giunta che fisserà il quantum e le ulteriori riduzioni, esenzioni e periodo di applicazione.

Art.5 - Esenzioni

1 Sono esenti dal pagamento dell'imposta i residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa e gli iscritti nell'Anagrafe AIRE degli stessi, i lavoratori, gli studenti pendolari, i bambini di età inferiore agli anni sei e le persone fisiche soggette al pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) al momento dell'applicazione del presente Regolamento, nonché i componenti del nucleo familiare come autocertificato dal soggetto

passivo dell'imposta municipale propria. Quest'ultimo ed i componenti del nucleo familiare, per il principio di continuità territoriale, sono in tutto parificati ai residenti.

2 Il Comune, ufficio Anagrafe rilascerà al soggetto d'imposta municipale ed ad ogni componente del nucleo familiare un apposito tesserino che ne attesti la parificazione ai residenti.

3 Il tesserino sarà rilasciato al momento della presentazione della domanda da parte del soggetto d'imposta municipale inviato su richiesta - entro una settimana - anche tramite posta elettronica o per posta celere con spesa a carico del richiedente.

Art. 6 - Soggetti abilitati alla riscossione

1. Soggetti responsabili della riscossione dell'imposta di sbarco sono le Compagnie di navigazione ed i Vettori pubblici e privati, compresi i soggetti abilitati a svolgere servizi turistici, che verseranno al Comune di Lampedusa e Linosa gli importi incassati secondo le modalità previste dalla Legge n.44/2012 e dal presente Regolamento.

Art.7 - Modalità di riscossione dell'imposta

1. I soggetti passivi d'imposta, al momento del pagamento del biglietto di imbarco, corrispondono altresì l'importo complessivo dovuto a titolo di tassa di sbarco al soggetto abilitato alla riscossione, il quale inserirà il relativo importo nel costo del biglietto indicandolo come "operazione fuori campo IVA". Il gestore è tenuto a conservare copia di tale ricevuta senza allegarla alla rendicontazione finale ai fini delle verifiche del titolare dell'imposta;

2. Il soggetto abilitato alla riscossione, nel caso di emissione di biglietti cumulativi, può rilasciare una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari;

3. Il soggetto abilitato alla riscossione dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate;

Art.8 - Modalità di riversamento dell'imposta

1. Le Compagnie e gli altri soggetti responsabili della riscossione dell'imposta hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, al Comune di Lampedusa e Linosa il numero dei passeggeri che hanno pagato l'imposta ed il numero dei passeggeri esenti secondo un modulo fornito dal Comune.

2. Le Compagnie e gli altri vettori pubblici e privati provvederanno ad effettuare mensilmente ed entro quindici giorni del mese successivo, il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di sbarco.

3. Il versamento dovrà essere effettuato, con l'indicazione della causale, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Lampedusa e Linosa, presso la Tesoreria Comunale.

Art.9 - Sanzioni e riscossione coattiva

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per la presentazione di dichiarazione incompleta o infedele si applica, nei confronti del soggetto responsabile della riscossione, la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del gettito dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18/12/1997

n°471 e s.m. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del D.Lgs. n°472 del 1997.

3. Le somme dovute per l'imposta, sanzioni e interessi, se non versate sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 10- Riflessi contabili

1. In virtù di quanto stabilito dal precedente art.2, (finalità dell'imposta), l'Ente iscrive nel proprio bilancio di previsione al titolo 1° Entrate Tributarie-categoria 2^ tasse, il gettito annuale presunto della tassa di sbarco prevedendo nella parte spesa del bilancio analogo stanziamento di spesa da utilizzare per le finalità descritte all'art.2 del presente regolamento.
2. Lo stanziamento di spesa derivante dal vincolo di destinazione dato all'imposta di sbarco per effetto del precedente art.2 potrà essere utilizzato nell'ambito delle somme effettivamente accertate nella parte entrata di bilancio.
3. Nell'ambito delle somme effettivamente accertate in entrata , è data facoltà all'Ente di trasferire nell'anno successivo come residuo passivo la quota della tassa di sbarco non impegnata nel corso dell'esercizio finanziario;
4. E' fatto divieto all'Ente di effettuare storni di fondi e/o variazioni di bilancio che contemplino la riduzione dello stanziamento di spesa derivante dalle somme accertate in entrata a titolo di tassa d'imbarco.

Art.11 - Controlli

1. Il Comune effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di sbarco nonché sulla presentazione delle dichiarazioni da parte delle Compagnie di navigazione e dei soggetti responsabili della riscossione in genere.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione da parte delle Compagnie di navigazione e degli altri Vettori pubblici e privati. Essi sono tenuti a rilasciare copia da mostrare, i documenti ed i versamenti effettuati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162 della legge 27/12/2006 n° 296.

Art. 12 - Conguaglio

1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato dalle Compagnie di navigazione mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alla scadenza successiva.
2. Il rimborso sarà richiesto dalle Compagnie al Comune, ufficio ragioneria che lo autorizzerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine le Compagnie procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune.

Art.13 - Controversie

1. Le controversie concernenti l' imposta di sbarco saranno risolte tramite procedure di mediazione attraverso un mediatore abilitato scelto dalle parti.